

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 14

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 16 dicembre 1992)

INDICE

ANESI: sull'attività didattica e sulle operazioni di reclutamento del personale insegnante nelle scuole statali della Valle di Fassa (4-01166) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 339	siglio di leva di Potenza (4-01190) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 350
BOFFARDI ed altri: sull'inquinamento di torrenti da parte dell'azienda di acque minerali Santa Rita di Né nel comune di Chiavari (Genova) (4-00310) (risp. RIPA DI MEANA, <i>ministro dell'ambiente</i>)	341	DANIELI: sull'opportunità di ordinare un'approfondita indagine per valutare gli esiti dell'intervento italiano in Somalia (4-00989) (risp. AZZARÀ, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	351
BORATTO: sull'opportunità di emanare provvedimenti per scongiurare una manovra tesa a realizzare, a ridosso di Villa Adriana in Tivoli (Roma), una lottizzazione edilizia, cosiddetta Nathan (4-00107) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	342	per evitare che venga stravolto il contenuto e che vengano vanificati i positivi effetti della legge n. 512 del 1982 (4-01662) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	352
CAPPUZZO: sull'annullamento della parata militare del 7 giugno 1992 in occasione della Festa della Repubblica (4-00238) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	345	LONDEI, PIERANI: sulla soppressione della scuola media di Peticara, sezione staccata della scuola media di Novafeltria (Pesaro) (4-00563) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	353
CARLOTTO, RABINO: sulla necessità di semplificare gli adempimenti procedurali per il trasferimento dei capi di bestiame (4-00521) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	347	LORETO ed altri: sull'opportunità di procedere al recupero del personale specializzato in compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, diversamente ed impropriamente utilizzato (4-00670) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	354
COVIELLO, DI NUBILA: sulla decisione di sospendere temporaneamente l'attività del con-		MANZINI, ZOSO: sull'opportunità di considerare le somme iscritte al capitolo n. 1461 del bilancio della pubblica istruzione come «spese fisse obbligatorie» e non soggette al blocco di spesa previsto dalla legge n. 359 dell'8	

agosto 1992 (4-01144) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) Pag. 355	ROCCHI: sulla richiesta del signor Giuseppe Alagna di inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore (4-00941) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>) Pag. 362
POLENTA: sull'opportunità di sostituire la dizione «lingua straniera» con quella di «seconda lingua» nei programmi d'insegnamento delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado (4-01224) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 357	SERENA: sullo stato degli impianti sportivi nella regione Veneto (4-00829) (risp. BONIVER, <i>ministro del turismo e dello spettacolo</i>) 363
PONTONE: sull'esonero dal compiere il servizio militare del signor Enzo Portentoso di Capri (4-01196) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>) 358	SERENA, ROVEDA: sulla necessità di sostituire con reparti professionali attrezzati i soldati di leva inviati in Sicilia (4-00856) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>) 364
PONTONE, RESTA: per il recupero dell'identità linguistica italiana (4-00933) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 359	SPERONI: sulla domanda di obiezione di coscienza presentata dal signor Alberto Spartaco Rossi (4-00392) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>) 365
PONTONE ed altri: sull'annullamento della parata militare del 7 giugno 1992 in occasione della Festa della Repubblica (4-00226) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>) 347	STEFANO: sulla giacenza di contenitori di acido fosforico deteriorati all'interno dell'area scoperta del magazzino pitture della «gestione B» dell'arsenale della Marina militare di Taranto (4-00284) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>) 366
RESTA: sull'opportunità di versare al comune di San Donato Milanese (Milano) le somme destinate alla copertura della spesa relativa al rimborso dell'ICIAP (4-00416) (risp. GORIA, <i>ministro delle finanze</i>) 361	VISIBELLI: sulle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 (4-00436) (risp. FABBRI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>) 367

ANESI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 prevede per le scuole della Val di Fassa, oltre ad una specifica attività didattica con la previsione di un organico collegamento della lingua e della cultura ladina con tutte le discipline oggetto di insegnamento, anche norme speciali per il reclutamento del personale insegnante atte a garantire siffatta programmazione;

tenuto conto che in occasione delle operazioni di nomina ed immissione in ruolo degli insegnanti per le scuole secondarie di secondo grado, ed in particolare per le cattedre rimaste scoperte presso l'istituto statale d'arte di Pozza di Fassa, il sovrintendente scolastico per la provincia di Trento ha provveduto ad assumere il relativo personale insegnante attingendo dalle graduatorie degli insegnanti abilitati non ancora di ruolo;

considerato che i provvedimenti di nomina risultano essere stati adottati senza alcun rispetto ed in palese violazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 che avrebbe voluto che tali posti fossero coperti, con precedenza assoluta, da quegli insegnanti appartenenti a quella stessa graduatoria, quindi con gli stessi titoli, ma in possesso di un ulteriore titolo aggiuntivo, quello cioè del superamento dell'esame di accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina;

rilevato che l'istituto della precedenza assoluta è stato voluto dal legislatore per garantire la formazione di una classe insegnante in possesso di quella professionalità e di quelle conoscenze necessarie per poter affrontare la particolare programmazione didattica che la legge prevede per le scuole della Val di Fassa e che rappresenta un imprescindibile strumento di promozione culturale per la tutela e la salvaguardia della minoranza ladina;

visto che il comprensorio ladino della Val di Fassa è un ente di diritto pubblico tra i cui scopi istituzionali vi è il perseguimento della tutela e dello sviluppo della civiltà ladina «nella ricerca di attuare e migliorare i dettati costituzionali e le disposizioni legislative a favore del gruppo linguistico ladino» (articolo 3, comma 5, dello statuto) e per questo motivo è legittimato ad impugnare in via principale ogni provvedimento che concreta una lesione dei diritti della minoranza ladina (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 543 del 1982);

considerato che in una circostanza del tutto analoga, ed in particolare nel procedimento avanti il Consiglio di Stato n. 647 del 1980, il comprensorio ladino di Fassa si è costituito a difesa della corretta applicazione del principio della precedenza assoluta, sancito dal testo originale dell'articolo 21 della legge provinciale n. 13 del 1977, con l'impugnazione della deliberazione della giunta provinciale di Trento in data 10 ottobre, n. 10015,

l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) se il Ministro sia al corrente della situazione denunciata;

2) se la gestione dei posti di insegnamento e la direzione nelle scuole statali della Valle di Fassa siano da ritenere rispondenti al dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988;

3) se l'interpretazione del decreto citato e la linea di comportamento adottato dalla sovrintendenza non si ritengano gravemente lesivi dei diritti della minoranza linguistica della Valle di Fassa (Trentino) già discriminata nell'applicazione dello statuto di autonomia rispetto a quella dell'Alto Adige.

(4-01166)

(30 settembre 1992)

RISPOSTA. - Dagli elementi acquisiti, in ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, non pare che le operazioni di nomina ed assegnazioni, compiute dal sovrintendente scolastico della provincia autonoma di Bolzano, avrebbero disatteso lo spirito e la lettera dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1988, n. 405, per quanto concerne la tutela della lingua e cultura ladina in quella provincia.

Nell'espletamento delle suddette operazioni il competente sovrintendente ha in effetti seguito criteri, in base ai quali la precedenza assoluta - nei confronti del personale in possesso dei requisiti prescritti, ivi compresi quelli relativi alla conoscenza della lingua e cultura ladina - è stata applicata in modo corretto ed oggettivo, secondo un'interpretazione dell'anzidetta norma, che ha trovato il conforto anche dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Premesso, infatti, che l'accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina è avvenuto, ai fini di cui trattasi, attraverso apposita procedura concorsuale, il citato sovrintendente ha precisato di avere proceduto al riconoscimento della precedenza assoluta, a favore degli aventi diritto, sia in occasione dell'assegnazione alle sedi disponibili dei comuni fassani del personale direttivo e docente in servizio di ruolo, sia in occasione dell'assunzione, presso le scuole dei medesimi comuni, del personale docente non di ruolo.

Nella prima fattispecie, quella cioè relativa all'assegnazione delle sedi a favore dei vincitori di concorsi, è stato tenuto presente che il menzionato articolo 14 non contempla una riserva di posti a favore degli insegnanti di lingua ladina, ma semplicemente il diritto degli stessi, purchè utilmente collocati in graduatoria, a beneficiare della precedenza assoluta nella scelta delle sedi nei comuni interessati; nella seconda fattispecie, relativa al conferimento di posti al personale non di ruolo, la sovrintendenza scolastica ha accordato la precedenza assoluta all'atto della stessa assunzione in servizio dei docenti inclusi nelle apposite graduatorie, nel senso che ai candidati di lingua ladina è stato riconosciuto, nel limite dei posti conferibili, il diritto di essere assunti con precedenza rispetto a tutti gli altri aspiranti.

Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato del 1982 della quale è cenno nell'interrogazione, si osserva che la normativa ivi contenuta si riferisce allo statuto speciale della provincia di Bolzano, che regola la materia in modo diverso.

Precisazioni in ordine alla questione sollevata risultano essere state fornite dallo stesso sovrintendente scolastico di Trento anche al presidente dell'Union di Ladins dla Dolomites in Vigo di Fassa.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(9 dicembre 1992)

BOFFARDI, PARISI, GIOLLO, LIBERTINI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che l'azienda di acque minerali Santa Rita di Né nel comune di Chiavari (Genova) sembra non garantisca che le operazioni di lavaggio delle bottiglie usate con soda caustica ed altri prodotti siano seguite sempre dalla neutralizzazione di tali prodotti, provocando l'inquinamento dei torrenti adiacenti, gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno verificare quanto sopra e, nel caso, disporre gli opportuni provvedimenti di tutela dei rivi d'acqua interessati.

(4-00310)

(16 giugno 1992)

RISPOSTA. - In merito alla situazione lamentata dagli onorevoli interroganti, sulla scorta dei dati forniti in data 16 ottobre 1992 dall'amministrazione provinciale di Genova, si precisa quanto segue.

In data 23 settembre 1992 i tecnici della ripartizione 10^a ambiente - sezione tecnica di controllo - ufficio acque della provincia hanno eseguito un sopralluogo, presso la società Fonti minerali del Tigullio, unitamente ai funzionari della USL n. 18 territorialmente competente ai controlli degli scarichi.

Si è riscontrato che la neutralizzazione delle acque basiche, derivanti dal lavaggio con soda delle bottiglie in vetro, non avveniva per un guasto al sistema di pompaggio dell'acido. Rilievi analitici eseguiti dal presidio multizonale di Genova su 2 campioni prelevati dall'ispettore della USL, rispettivamente sulle acque in uscita dalle vasche di neutralizzazione e sulle acque del rio ricettore dello scarico in questione, hanno evidenziato quanto segue:

sulle acque di scarico in uscita dall'insediamento un supero rispetto ai limiti fissati dalla tabella A della legge n. 319 del 1976 per i parametri pH (valore riscontrato 11,64 - valore limite 5,5 - 9,5) e COD (valore riscontrato 240 mg/1 - valore limite 160 mg/1);

sulle acque del rio Statale, ricettore dello scarico, un valore pH pari a 11,33, superiore ai valori fissati da diverse norme statali in materia di acque destinate alla produzione di acqua potabile o alla vita dei pesci (si veda il decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982 e il decreto-legge n. 130 del 1992).

Non è stato possibile accertare da quanto tempo perdurasse tale situazione; da dichiarazioni rilasciate da un impiegato dell'azienda, il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione risaliva al 21 settembre 1992. Peraltro nell'ambito di un programma di monitoraggio

dello stato dei corsi d'acqua della provincia basato su metodi biologici, condotto nel 1991, si sono riscontrati, presso una stazione posta a circa 150 metri a valle alla confluenza del rio Statale con il torrente Gràveglia, valori medi di pH pari a 8,4.

L'amministrazione provinciale di Genova fa presente che ogni successiva iniziativa spetta al comune di Chiavari, competente al rilascio di autorizzazioni e controlli, già informato dalla USL dei fatti sopra illustrati. Evidenzia infine che il Corpo forestale dello Stato, anch'esso intervenuto, in data anteriore al sopralluogo del 23 settembre, ha denunciato quanto rilevato alla competente autorità giudiziaria. Ci si riserva di trasmettere ogni ulteriore notizia al riguardo anche in merito ad eventuali provvedimenti della suddetta autorità.

Il Ministro dell'ambiente
RIPA DI MEANA

(2 dicembre 1992)

BORATTO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che in Tivoli (Roma) è in atto una manovra tesa a realizzare, a ridosso della Villa Adriana, una lottizzazione edilizia - cosiddetta lottizzazione Nathan - originariamente della consistenza di ben 250.000 metri cubi, idonea, anche ove opportunamente ridimensionata, a determinare una completa ed irreparabile devastazione di un complesso architettonico-storico-paesaggistico unico al mondo;

che la vicenda è stata oggetto di attenzione a vari livelli istituzionali;

che di essa si è interessato, nell'ultima legislatura, a seguito di interrogazioni proposte da varie parti politiche, lo stesso Parlamento;

che appare significativa - di fronte alla cultura ed alla opinione pubblica mondiale - una proposta di risoluzione presentata al Parlamento europeo nel febbraio 1992;

che la magistratura penale - pubblico ministero dottor Padalino, della pretura circondariale di Roma - opportunamente attivata, pur concludendo per la richiesta di archiviazione del caso per prescrizione del reato contravvenzionale ipotizzato *ex* articolo 734 del codice penale e per la diffusione e sfuggenza delle relative responsabilità, avanza, in motivazione, rilievi assai gravi nei confronti della regione Lazio e del suo piano paesistico e nei confronti della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio, la quale, omettendo di trasmettere al Ministero per i beni culturali e ambientali i nulla osta della stessa regione datati 23 aprile 1987 e 2 giugno 1989, ha di fatto impedito al Ministero stesso di esercitare i poteri di annullamento *ex* articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

che dalla motivazione della citata richiesta di archiviazione si evince quanto segue:

con propri decreti 11 maggio 1955 e 8 agosto 1967 sulla vicenda è intervenuto a suo tempo il competente Ministero, affermando sulla zona i necessari vincoli di salvaguardia;

il piano regolatore generale di Tivoli non è strumento deputato a tale salvaguardia e pertanto la conformità della lottizzazione alle relative previsioni di piano non può incidere, vanificandolo, sul sistema di vincoli;

il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 7, predisposto dalla regione Lazio, suddivide l'area Nathan in due zone: area A/1 (vincolata) ed area C/0, ammessa alla trasformazione, in carenza di altri vincoli, nei limiti dello stesso piano regolatore generale;

il piano territoriale paesistico - mediante tali indicazioni - ha in sostanza abdicato ad ogni funzione di vincolo, rimettendo ogni decisione relativa a quel piano regolatore generale che ad esso dovrebbe essere subordinato ed elevandone i poteri ben oltre i più limitati obiettivi edilizi di cui è naturale portatore;

lo stesso piano territoriale paesistico, ad oggi, è ancora allo stato di adozione e non di approvazione; appare pertanto assai dubbia la validità del rinvio che esso fa alla disciplina del piano regolatore generale della città;

il pubblico ministero conclude, in verità, prefigurando - a fronte di ulteriori eventuali attività edilizie - ipotesi di reato, oggetto di nuova autonoma valutazione, ma tale previsione - per quanto opportuna e convincente - non appare la sola e, soprattutto, la più indicata soluzione al problema, richiedendo invece questo, proprio sul versante amministrativo, i mezzi più idonei a scongiurare danni irreparabili ed imperdonabili al patrimonio architettonico-storico-paesaggistico monumentale ed ambientale che l'area esige;

che risultano peraltro, purtroppo, già realizzate opere preliminari quali: tracciati stradali, aree di parcheggio, sbancamenti, altre opere di urbanizzazione, che già determinano una prima non marginale ferita alla «città panoramica» dell'imperatore Adriano, a noi pervenuta attraverso tanti secoli;

che su questa base, di indubbia violazione di ogni principio etico-culturale, ci si accinge, stante l'inerzia della regione Lazio a stabilire in forma inequivocabile l'inedificabilità assoluta dell'area, al rinnovo della concessione, sia pure con qualche trascurabile ritocco volumetrico;

che si rende pertanto necessario, anzi indispensabile ed urgente, ripristinare la cogenza della lettera e dello spirito della legislazione nazionale in materia, in particolare: legge n. 1497 del 1939 e decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ricostituendo per intero, con doverosa severità, le condizioni di salvaguardia totale dell'area e di ripristino del suo assetto originario,

tutto ciò premesso, l'interrogante, vivamente preoccupato per la gravità della vicenda, consapevole degli interessi in gioco e delle forti spinte speculative in atto, comunque timoroso - per significativi, numerosi segnali, tutti convergenti ed univoci - che, attraverso le maglie degli attuali strumenti amministrativi - piano regolatore generale di Tivoli e piano territoriale paesistico della regione Lazio - sia possibile, anzi probabile, entro breve termine, che, per provvedimento amministrativo o di giustizia amministrativa, resti dissolta e vanificata ogni legittima e generale aspettativa e che si realizzi, a ridosso degli imponenti resti archeologici, la più mostruosa distruzione di un'area di

così grande e non usurpato prestigio ed impatto internazionale, chiede al Ministro in indirizzo, se non ritenga di proporre ed urgentemente emanare i necessari provvedimenti - decreti, ordinanze o altro - necessari ed idonei a scongiurare, oggi e per sempre, il rischio, concreto ed impellente, che un'opera, pervenuta a noi attraverso 18 secoli di storia, sia sottratta d'un colpo all'amore ed alla ammirazione delle generazioni a venire.

(4-00107)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - Con determinazione n. 1369 del 31 luglio 1979 la regione Lazio approvò il piano relativo alla lottizzazione in località Galli-Ponte Lucano; le relative opere di urbanizzazione primaria furono approvate con determinazione n. 2694 del 23 aprile 1987. La stessa regione approvò, con nota n. 4892 del 2 giugno 1989, una prima variante al piano di lottizzazione iniziale.

Tali progetti, che la regione sostiene di aver inviato alla competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, non pervennero a questo Ministero, che pertanto non poté esercitare su di essi l'eventuale potere di annullamento.

In data 1° ottobre 1990 la regione approvò, con determinazione n. 1583/9, una seconda variante al progetto iniziale. Su tale variante, che prevede - a parità di cubatura totale - un impatto ambientale minore delle precedenti soluzioni, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio si pronunciò in senso contrario all'annullamento (nota n. 613 del 10 gennaio 1991), mentre la soprintendenza per i beni archeologici del Lazio impose una fascia di rispetto di 20 metri dai resti di una villa romana di età repubblicana adiacente all'area convenzionata.

Questo Ministero, valutando positivamente le modifiche introdotte nel progetto dalla seconda variante nell'ottica di accogliere ogni proposta che riduca ulteriormente l'impatto ambientale dell'edificando complesso, approvò tale variante con nota n. 1782 IIG1 dell'8 maggio 1991, ponendo tre precise condizioni:

1) la zona interessata dalla presenza della villa romana di età repubblicana dovrà essere stralciata da ogni tipo di edificazione e costituirà il fulcro dell'area a verde, destinata alla pubblica fruizione. La fascia di rispetto nei confronti di tale zona non potrà essere inferiore ai 60 metri e dovrà essere colmata da una fitta alberatura. Parimenti andranno previste adeguate sistemazioni a verde lungo i confini della lottizzazione e fra i vari corpi edilizi, onde favorirne l'integrazione nel quadro paesistico naturale;

2) dovranno essere stralciati dal progetto anche i parcheggi previsti lungo il limite sud-est dell'area convenzionata; l'attuale tracciato stradale che corre lungo tale limite non potrà essere bitumato, nè ampliato;

3) lo sviluppo verticale degli edifici dovrà adeguarsi all'andamento altimetrico dell'area convenzionata.

Per quanto riguarda più specificamente gli aspetti archeologici si è provveduto a sollecitare la soprintendenza archeologica del Lazio a predisporre un vincolo ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1089 del 1939, per garantire un'adeguata area di rispetto alla Villa Adriana, nonchè a fornire elementi sulla possibilità di emanare un decreto ai sensi dell'articolo 1, lettera *m*), della legge n. 431 del 1985.

Infine, allo scopo di tutelare gli immobili di interesse archeologico nell'area in questione, è stato emesso in data 5 giugno 1991 decreto di vincolo sulla villa repubblicana di Galli al centro della lottizzazione in argomento.

Successivamente la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, pur richiedendo l'archiviazione del procedimento penale relativo alla vicenda sopra descritta, precisava che «ulteriore attività edilizia, che dovesse essere svolta per la realizzazione di queste o di altre lottizzazioni così come successivi nulla osta che dovessero essere rilasciati, non potranno che essere oggetto di valutazione sotto il profilo penale».

In attuazione di tale indirizzo l'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici è stato sollecitato a provvedere a tutti gli adempimenti di propria competenza, perchè venga assicurato il più rigoroso rispetto delle indicazioni del magistrato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(2 dicembre 1992)

CAPPUZZO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la parata militare in occasione della Festa della Repubblica non ha mai significato – e non vuole significare – ostentazione di forza o espressione di un militarismo, che non rientra nelle tradizioni del nostro paese;

che tale parata è stata da sempre concepita come doverosa celebrazione di un evento nazionale che è la sintesi di tutto un processo storico, al quale le Forze armate hanno dato il loro fondamentale contributo;

che parate analoghe vengono effettuate per le feste nazionali in tutti i principali paesi democratici dell'Occidente;

che in taluni di tali paesi (ad esempio la Francia) la parata – anche per l'entità e la specie delle armi e dei mezzi esibiti – assume dimensioni che non sono affatto comparabili con alcuna delle edizioni delle analoghe parate della nostra storia repubblicana;

che siffatta esibizione di armi e mezzi è, in tali paesi, motivo di compiaciuto orgoglio da parte della classe politica, degli organi di informazione e della stessa comunità nazionale;

considerato:

che, ad attività di preparazione già avviata (tribune già in avanzato stato di montaggio), è stata data notizia dell'annullamento della parata del 7 giugno 1992;

che la parata di quest'anno avrebbe segnato la ripresa di una tradizione, della quale il paese non dovrebbe avere motivo di vergognarsi, ma, al contrario, di compiacersi per quello che le Forze armate rappresentano sotto il profilo morale, ancor più che istituzionale e funzionale, nella crisi profonda che l'Italia attraversa, e nella delicata situazione internazionale del momento, specie per quanto concerne la stabilità in aree contermini;

che, sotto tale profilo, l'occasione sarebbe stata quanto mai indicata per sottolineare il significato vero delle Forze armate in termini di unità nazionale (a fronte dei tanti tentativi di disintegrazione), di pulizia morale (a fronte delle tante manifestazioni di malcostume), di difesa di valori (solidarietà, senso civico, anteposizione dei doveri ai diritti, dedizione alla patria e lealtà), di impegno attivo per la pace (partecipazione, fra l'altro, alle tante missioni in aree di tensione e di crisi);

che le ragioni di carattere finanziario, senza dubbio rilevanti, avrebbero potuto essere tenute presenti ai fini della tempestiva decisione, senza ripensamenti, quando già la fase preparatoria era stata spinta fino alla quasi ultimazione del montaggio delle tribune;

che le ragioni suddette si prestano alla facile ironia, quando si apprende in che modo è stato dilapidato il pubblico denaro, sulla base degli elementi che gli scandali denunciati dalla magistratura evidenziano;

che lo smontaggio delle tribune, subito avviato dopo l'annullamento della manifestazione, ha dato adito a commenti assai penalizzanti da parte della gente ed a critiche certamente non benevole da parte di turisti stranieri ai quali riesce sempre più difficile capire il nostro paese;

accettando le valutazioni di ordine finanziario, che avrebbero dovuto essere tenute presenti, in ogni caso, in sede decisionale prima di avviare la fase dei lavori,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di dichiarare, una volta per tutte, l'intendimento o meno di mantenere una tradizione (quella della parata), che è propria di tutti i paesi, anche e soprattutto di quelli democratici, senza ripensamenti volta a volta diversamente motivati;

se, in tale visione, non si possa svolgere una preventiva azione di sensibilizzazione, per contribuire - anche per questa via - al rinsaldamento della «cultura della patria» (cioè la cultura dei valori dei quali le Forze armate sono depositarie);

se in tale azione non rientri ogni sforzo per far capire alla pubblica opinione che la parata per la Festa della Repubblica sottintende molti validi significati, che vanno ben al di là della dimostrazione della forza, per attingere ai grandi valori di pacifica convivenza e solidale impegno per l'affermazione della comunità nazionale nella

pace e nella libertà, valori ai quali le istituzioni militari della nostra Repubblica si richiamano.

(4-00238)

(11 giugno 1992)

PONTONE, FLORINO, DANIELI, FILETTI, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Per conoscere quali motivi abbiano potuto determinare l'annullamento della parata militare in programma per il 7 giugno 1992, decisione adottata proprio nel momento in cui si avverte maggiormente la necessità di riaffermare il primato dello Stato e l'importante ruolo di tutte le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata, e che - proprio per questo impegno - rappresentano un importante punto di riferimento e di garanzia per tutti i cittadini.

(4-00226)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. (*) - Si risponde per il Governo.

La decisione di annullare la parata militare del 7 giugno 1992 e di celebrare, invece, la ricorrenza con una cerimonia ai piedi dell'Altare della patria è stata presa dal Governo nella considerazione che la cerimonia statica, pur consentendo di solennizzare adeguatamente l'evento, meglio rispondeva per sobrietà e severità al particolare momento vissuto dalla nazione anche in conseguenza dei luttuosi avvenimenti di quei giorni.

L'autorevole parere che il Capo dello Stato aveva espresso in favore di questa valutazione ha sicuramente contribuito a supportare la determinazione di annullare le predisposizioni già avviate.

La rassegna a piedi, che il Capo dello Stato ha effettuato a tutto lo schieramento, si pone come tangibile e solenne riconoscimento del contributo esemplarmente dato alla nazione dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato.

Il Ministro della difesa

ANDÒ

(1° dicembre 1992)

CARLOTTO, RABINO. - *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e dei trasporti.* - Premesso:

che la imperante burocrazia trova ogni giorno occasione propizia per complicare l'attività dei cittadini e, in particolare, del mondo agricolo;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

che, in proposito, gli interroganti richiamano l'attenzione dei Ministri in indirizzo - a titolo di esempio - su quanto accade per il trasferimento di un capo di bestiame dalla stalla al macello: ecco, infatti, qui di seguito gli adempimenti cui si deve sottostare:

a) ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, occorre munirsi del modello 4) di origine e provenienza degli animali (dichiarazione propria e, in alcuni casi, vistata dal veterinario, competente ai sensi dell'ordinanza ministeriale 29 maggio 1992);

b) altra dichiarazione allegata al modello 4) riportante i contrassegni di identificazione dei bovini, sempre ai sensi dell'ordinanza ministeriale 29 maggio 1992;

c) ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 27 gennaio 1992 ulteriore dichiarazione dell'allevatore attestante eventuali cure prestate al capo trasportato con impiego di medicinali e riportante il visto del veterinario;

d) dichiarazione dell'autotrasportatore, modello 5), ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, comprovante la presa in carico dell'animale e la successiva consegna;

e) ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1982, riguardante l'autotrasporto, lettera di vettura a documentazione del trasporto;

f) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, bolla fiscale rilasciata e sottoscritta dall'allevatore;

g) fattura da emettere entro il mese successivo dall'emissione della bolla fiscale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

che da ciò risulta che il semplice trasporto di un animale deve essere corredato da ben sette documenti che comportano impiego di tempo prezioso, costo delle operazioni, rischio di errori materiali, conseguenti controlli cartacei da parte delle autorità preposte, anche qui con notevole dispendio di denaro pubblico e di energia da parte dei funzionari addetti, e tutto ciò - si ripete - per una semplice operazione di trasporto di un capo di bestiame;

che non è chi non veda che la burocrazia provoca in tal modo disagi, proteste giustificate e interventi che finiscono per penalizzare e paralizzare l'attività dell'allevatore,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti intendano porre in essere di concerto i Ministri in indirizzo per semplificare le procedure sopra illustrate adottando eventualmente un unico modello di facile compilazione da rilasciare e sottoscrivere sotto la personale responsabilità dell'allevatore interessato.

(4-00521)

(8 luglio 1992)

RISPOSTA. - Si risponde anche per conto dei Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste.

Sotto il profilo generale sarebbe difficile non condividere l'auspicio, implicitamente espresso nell'atto parlamentare summenzionato, di pervenire a certificazioni o documentazioni di scorta dei capi di

bestiame in fase di trasporto il più possibile circoscritte e semplificate, si da evitare ogni indebito intralcio agli scambi ed ai traffici commerciali nel settore agro-zootecnico.

Deve considerarsi, tuttavia, che - come del resto viene espressamente riconosciuto nella stessa interrogazione - nella concreta realtà della fattispecie prospettata i diversi adempimenti richiamati non possono collegarsi a discrezionali determinazioni di carattere amministrativo - che, come tali, ben potrebbero definirsi «burocratiche» e risultare agevolmente suscettibili di semplificazione - ma discendono tutti da altrettante, specifiche disposizioni normative, di varia natura, approvate dal Parlamento o, quantomeno, dalle prescrizioni regolamentari che devono garantirne l'applicazione.

Questo significa che esse, obiettivamente, risultano sotto il profilo giuridico cogenti e vincolanti non soltanto per gli operatori agricoli interessati, ma, ancor prima, per i funzionari pubblici così obbligati *ope legis* ad assicurare la puntuale osservanza dei relativi adempimenti.

D'altra parte, per quanto certamente deprecabile da altri punti di vista, la denunciata molteplicità di tali adempimenti «documentabili» deriva dalla concorrente esistenza e conseguente applicazione ad una stessa fattispecie di più normative, spesso di diversa «matrice».

Accade così, ad esempio, che nel caso di specie i documenti citati nei punti e) ed f) dell'interrogazione - «lettera di vettura a documentazione del trasporto» e «bolla fiscale rilasciata e sottoscritta dall'allevatore» - sono imposti dalla normativa sull'autotrasporto di merci e risultano in essa espressamente intesi ad accompagnare, alternativamente, le due diverse tipologie di trasporto - «per conto proprio» o «per conto terzi» - al fine di farne controllare in ogni momento la liceità.

La diversità strutturale fra l'una e l'altra tipologia vale di per sé a spiegare la «non uniformità delle documentazioni di scorta previste dalla normativa vigente nell'uno o nell'altro caso.

In questo senso tali adempimenti, obbligatoriamente prescritti, non sembrano costituire un'imposizione immotivata, tanto più che vincolano il trasporto di qualsiasi merce.

A sua volta il cosiddetto «modello 4» (dichiarazione di provenienza degli animali), prevista dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il «Regolamento di polizia veterinaria», presenta, invece, specifica rilevanza sanitaria, poichè ha la funzione di attestare che gli animali trasportati non sono interessati dal «divieto di spostamento» prescritto dallo stesso Regolamento di polizia veterinaria, come pure - quando venga «visitato» dal veterinario competente - che gli animali trasportati sono riconosciuti sani.

In tal senso, quindi, esso costituisce una garanzia di sanità dell'animale trasportato, consentendo di risalire all'allevamento di origine o di provenienza e di ricostruire tutti gli spostamenti del «capo» trasportato.

Esso si compone di due parti: la prima viene compilata e sotto scritta dallo stesso allevatore; la seconda, nei casi prescritti, deve essere firmata dal veterinario ufficiale dell'unità sanitaria territorialmente interessata.

È di tutta evidenza come tale documento, specialmente in presenza di epizootie quando deve essere opportunamente integrato da visita

veterinaria, costituisca un importante strumento complementare ai fini delle misure di profilassi, impedendo il trasporto di animali ammalati o, comunque, esposti al contagio.

Per rifarsi ad episodi recenti e sin troppo noti, basti qui ricordare che per molti dei 77 diversi «focolai», accertati nel 1990 in campo nazionale, di «pleuropolmonite contagiosa bovina» - malattia ricomparsa dopo circa un secolo di assenza - proprio l'esame di alcuni «modelli 4» ha permesso di ricostruire gli spostamenti successivi dei bovini riscontrati «infetti» all'atto della visita al macello e di risalire agli allevamenti di origine o provenienza.

A questo stesso fine, del resto, non sarà superfluo ricordare che la Direttiva n. 90/425/CEE del 26 giugno 1990, recante aggiornate prescrizioni comunitarie nel settore della profilassi animale, non a caso impone un preciso vincolo ai paesi membri, prescrivendo loro di adottare entro il corrente anno misure appropriate per «garantire che i sistemi di identificazione e di registrazione applicabili agli scambi intracomunitari (a fini di profilassi) siano estesi ai movimenti di animali all'interno dei loro territori».

In conclusione, quindi, pur ritenendo doverosa, in quanto possibile, ogni sensibile attenzione ad auspicabili prospettive di semplificazione degli adempimenti «documentali» in tal modo a carico degli operatori - secondo il concorde orientamento dei Dicasteri dell'agricoltura e dei trasporti - questo Ministero, mentre resta aperto ad eventuali, conseguenti proposte costruttive, non può responsabilmente nascondersi le concrete difficoltà di conciliare tali ipotesi di innovazioni procedurali con i vincoli normativi che in atto regolano il settore.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
AZZOLINI

(4 dicembre 1992)

COVIELLO, DI NUBILA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il Parlamento ha approvato, nella X legislatura, la legge n. 64 del 31 gennaio 1992, che provvede al riassetto dell'ordinamento territoriale del settore, da attuarsi attraverso la istituzione dei comandi di leva, reclutamento e mobilitazione nonchè trasformando o sopprimendo alcuni consigli ed uffici di leva che vengono posti alle dipendenze, sul piano funzionale, della Direzione generale della leva;

che in detta normativa è stato istituito il consiglio di leva n. 17 con sede in Potenza, con competenze territoriali per le province di Potenza e Matera;

appreso da organi di stampa che il consiglio di leva di Potenza sospenderà temporaneamente per l'anno 1993 la sua attività;

evidenziato il grave disagio che verrebbe arrecato ai giovani lucani che ormai da anni utilizzano gli uffici di Potenza per gli adempimenti collegati alla leva mentre essi dovrebbero ora ritornare ad utilizzare le sedi di Salerno o Bari a seconda della provincia di residenza,

gli interroganti chiedono di conoscere:

la motivazione della temporanea sospensione, sottolineando come l'ufficio di leva è al servizio dell'intera comunità regionale, che con tale atto si verrebbero a creare difficoltà per circa 1.000 giovani lucani che utilizzano la struttura e che disagio si creerebbe per gli amministratori locali di volta in volta interessati, i quali a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge suddetta compongono i consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica;

lo stato di organizzazione dell'ufficio del consiglio di leva con sede in Potenza e se corrispondano al vero le notizie che denunciano la soppressione anche temporanea dell'ufficio stesso.

(4-01190)

(6 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Il consiglio di leva con sede in Potenza è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, ed è entrato in funzione in data 4 marzo 1985 con la denominazione di Bari II.

La legge 31 gennaio 1992, n. 64, nel disporre la riorganizzazione territoriale degli organi di leva, ha confermato la sede di detto consiglio, modificandone la denominazione da Bari II in Potenza.

La decisione di sospendere temporaneamente l'attività del consiglio di leva di Potenza è stata determinata dall'impossibilità da parte di quest'organo di espletare le operazioni di leva-selezione a causa della grave carenza di personale.

Si è quindi ritenuto di dover delegare le predette operazioni ai consigli di leva di Salerno e Bari, cercando così di contenere al massimo i disagi dei giovani delle province di Potenza e Matera.

Si precisa comunque che il provvedimento di sospensione temporanea riguarda esclusivamente il consiglio e non anche l'ufficio di leva. Quest'ultimo organo continuerà ad assolvere regolarmente le sue funzioni istituzionali, costituendo un sicuro punto di riferimento per tutti i giovani della classe 1975 soggetti alla chiamata alla leva, residenti nella regione Basilicata.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(1° dicembre 1992)

DANIELI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che l'attuale stato di sfacelo in cui versa la Somalia, destinata, se va avanti così ancora per qualche mese, a diventare un paese di cadaveri, è da ascrivere alla guerra civile, conseguenza del sanguinario regime di Siad Barre;

che l'Italia ha tenuto per anni stretti rapporti col dittatore somalo, causa prima del disastro civile e politico della Somalia;

che molti affari venivano conclusi con Siad Barre che, quando veniva in Italia, riceveva un trattamento del tutto spropositato per un «tiranno» del Terzo mondo,

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ordinare un'approfondita indagine per appurare se, all'origine di questo comportamento, definibile quanto meno miope e fallimentare alla prova dei fatti, non vi siano stati interessi personali di esponenti politici e/o funzionari con responsabilità nel Ministero degli affari esteri, anche alla luce del particolare rapporto di amicizia che intercorreva tra il deposto dittatore ed il Partito socialista italiano.

(4-00989)

(9 settembre 1992)

RISPOSTA. - Per quanto riguarda l'accertamento dell'efficacia e della rispondenza delle iniziative di cooperazione realizzate dall'Italia in Somalia negli anni passati la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ha recentemente affidato alla Società italiana di monitoraggio (SIM) il compito di effettuare una valutazione degli esiti dei nostri interventi in tale paese. Tale iniziativa è stata estesa, oltre che alla Somalia, ad altri sette paesi considerati prioritari.

I risultati di tale accertamento verranno resi noti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AZZARÀ

(3 dicembre 1992)

DANIELI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso: che la legge n. 512 del 1982 aveva intelligentemente previsto, per i soggetti che avessero provveduto alla manutenzione, protezione o restauro di beni artistici (individuati dalla legge n. 1089 del 1939), sgravi fiscali;

che, ora, nella disperata ricerca di recuperare nuove entrate tributarie, dovrebbe venire al vaglio del Parlamento una riforma legislativa volta a ridurre la deducibilità delle spese sostenute per tali opere;

che ciò comporterebbe inevitabilmente una drastica riduzione degli interventi di recupero e restauro, con grave danno per il nostro meraviglioso patrimonio artistico e culturale;

che, inoltre, non è da trascurare l'aspetto occupazionale, in quanto è accertato che l'incentivazione delle opere di recupero ha favorito l'impiego di mano d'opera specializzata (nel solo Veneto i restauri hanno comportato 235.000 giornate lavorative nell'arco di tempo 1979-1990),

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda adoperarsi affinché non venga stravolto il contenuto e non vengano vanificati i positivi effetti della legge n. 512 del 1982.

(4-01662)

(18 novembre 1992)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto questo Ministero, per quanto di sua competenza, ha rappresentato, nelle opportune sedi, l'assoluta necessità che il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, venisse modificato in sede di conversione con l'eliminazione delle norme penalizzanti per il settore dei beni culturali.

In particolare è stata richiesta la soppressione, al comma 1 dell'articolo 10 del predetto decreto-legge, delle lettere *o*) e *p*), concernenti rispettivamente le spese per la manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali e le erogazioni liberali a favore dello Stato e di altri enti per finalità culturali, per le quali è stata prevista una detrazione d'imposta in luogo della deduzione.

Tale modifica avrebbe ripristinato l'originario regime dettato dalla legge n. 512 del 1982 che prevede una deducibilità totale dal reddito delle somme destinate alle finalità predette con conseguente beneficio per il patrimonio culturale nazionale, già penalizzato dalle scarse risorse finanziarie che lo Stato destina al settore.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(2 dicembre 1992)

LONDEI, PIERANI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - In considerazione del fatto:

che la legge n. 426 del 1988 prevede l'accorpamento di istituti scolastici;

che il Ministero della pubblica istruzione ha accolto, in vari casi, delle eccezioni alla norma della legge sopra richiamata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di estendere tale eccezione alla sezione staccata della scuola media di Perticara, dipendente della scuola media di Novafeltria (Pesaro), tenendo conto:

a) dell'opinione contraria all'accorpamento dell'amministrazione comunale, di docenti, alunni e genitori;

b) del fatto che il numero degli alunni è in crescita;

c) dell'opinione del provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino che condivide l'opinione dell'amministrazione comunale di Novafeltria in considerazione della particolare situazione geografica della zona;

se il Ministro non ritenga di ritirare il provvedimento concernente la sezione staccata della scuola media di Perticara, dipendente della scuola media di Novafeltria, o, in subordine, di rinviarlo.

(4-00563)

(14 luglio 1992)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che, in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1992-93, questo Ministero ha disposto la soppressione della scuola media di Perticara, sezione staccata della scuola media di Novafeltria, in quanto il numero degli allievi risultava

inferiore ai parametri minimi previsti dalle vigenti disposizioni per il funzionamento di tale tipo di scuola.

Richiesta in tal senso era stata avanzata dal competente provveditore agli studi di Pesaro e Urbino e sulla stessa il consiglio scolastico provinciale aveva espresso il suo parere favorevole.

Su richiesta delle autorità locali il medesimo provvedimento è stato successivamente oggetto di ulteriore esame dal quale non sono emersi elementi nuovi tali da giustificare l'adozione di una determinazione diversa da quella a suo tempo assunta.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(9 dicembre 1992)

LORETO, TEDESCO TATÒ, PEDRAZZI CIPOLLA, BOLDRINI, MESORACA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il paese, soprattutto dopo le ultime sanguinose aggressioni alle istituzioni dello Stato da parte della criminalità organizzata, attende ora risposte politiche concrete e forti segnali di reazione;

che l'esigenza insopprimibile di aumentare la concentrazione delle forze di polizia nelle zone a più alto rischio impone che si affronti con immediatezza soprattutto il problema del recupero del personale specializzato in compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che oggi viene diversamente ed impropriamente utilizzato;

che non appare più tollerabile che tale assurda situazione rimanga inalterata e che si tardi a recuperare tutto il personale con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza diversamente ed impropriamente utilizzato, come ad esempio:

a) i circa 2.600 carabinieri impiegati in funzioni di polizia militare presso i Ministeri, gli Stati maggiori delle Forze armate e le relative grandi unità, ma di fatto adibiti all'espletamento di funzioni di autista, portinaio, «alzasbarra» o di rappresentanza;

b) i circa 2.000 carabinieri impiegati nei servizi di traduzione dei detenuti e di vigilanza degli stessi nei dibattimenti nelle aule giudiziarie, nonostante siano passati circa due anni dall'approvazione della legge 15 dicembre 1990, n. 395, «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», che prescrive per l'espletamento di queste funzioni l'utilizzo di agenti del Corpo di polizia penitenziaria,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga più utile e concreto procedere senza indugi alle operazioni di recupero del personale specializzato in compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di cui alla premessa, per un più efficace controllo del territorio di regioni caratterizzate dalla presenza soffocante della criminalità organizzata;

se non si ritenga, pertanto, che nella attuale, drammatica situazione non siano predominanti e prioritarie le esigenze di controllo del territorio ad alto rischio criminale su quelle di polizia militare.

(4-00670)

(22 luglio 1992)

RISPOSTA. - L'Arma dei carabinieri impiega presso i Ministeri, gli Stati maggiori e i vari reparti delle Forze armate 2.925 militari che espletano esclusivamente servizi di sicurezza e attività di polizia giudiziaria, in ottemperanza ai regolamenti vigenti e alla normativa penale comune e militare.

Per quanto concerne il servizio di traduzione, l'Arma impegna mediamente 1.600 uomini al giorno.

Tuttavia, al Corpo di polizia penitenziaria, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è stato attribuito il compito di svolgere il predetto servizio che verrà completamente espletato a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il Ministro della difesa

ANDÒ

(1° dicembre 1992)

MANZINI, ZOSO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il decreto-legge n. 333 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, blocca l'impegno delle spese dello Stato fino al 31 dicembre 1992 (il che, ai sensi dell'articolo 274 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, comporta il loro passaggio «in economia» e, cioè, la loro eliminazione), consentendo l'impegno delle sole spese necessarie al funzionamento dei servizi istituzionali, per pagare il personale e delle spese fisse ed obbligatorie;

che ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 10 luglio 1991 il sussidio alle scuole materne non statali, espressamente previsto dall'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, richiamato dall'articolo 32 della legge 18 marzo 1968, n. 444, legge organica istitutiva della scuola materna statale, nel contesto dell'inquadramento sistematico del settore prescolare «è destinato a parziale copertura delle spese di funzionamento», specificamente a surrogare il mancato pagamento delle rette da parte delle famiglie non abbienti;

che, allorchè è intervenuto il sopra citato decreto-legge n. 333 del 1992, le spese di funzionamento erano già state effettuate e l'accoglienza gratuita di alcuni allievi era già intervenuta anche sulla base dell'affidamento circa l'erogazione di un sussidio previsto per legge, finanziato nel bilancio dello Stato (capitolo n. 1461) per la cui concessione si era esaurita la relativa complessa procedura amministrativa fissata dal decreto ministeriale 10 luglio 1991 (domande della scuola, pareri del consiglio scolastico provinciale e della commissione prefettizia, inoltre al Ministero della pubblica istruzione per la determinazione dell'entità del sussidio), secondo una prassi adottata dal 1968;

che nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 lo stanziamento per i sussidi era stato raddoppiato (da 40 ad 80 miliardi), con ciò provando la considerazione del Parlamento sulla validità del servizio reso dalla scuola materna non statale;

che nella nozione di spese fisse la dottrina comprende, tra l'altro, gli oneri che derivano da leggi organiche; poichè, come è noto, i

contributi per le scuole materne private sono stati introdotti dall'articolo 31 della legge n. 1073 del 1962 ed hanno ottenuto inquadramento sistematico dalla legge n. 444 del 1968 (articolo 32) tali contributi - iscritti da 30 anni nel bilancio dello Stato e via via aumentati - potrebbero per questo concretare una spesa fissa;

che per spese obbligatorie la dottrina considera gli oneri imposti dalla organizzazione amministrativa dello Stato, per cui, se si considera che il contributo ministeriale è strumento di sopravvivenza di tantissime scuole autonome, specie nel Sud (tanto che, con notevole sforzo, proprio per il 1992 il Parlamento ha raddoppiato lo stanziamento), non è difficile immaginare che un numero notevole di tali scuole potrebbe chiudere, ove venisse abolito il contributo;

che tale evenienza, però, in presenza del contestuale congelamento di nuove istituzioni di scuole materne statali, contenuto nel decreto-legge di cui sopra, potrebbe provocare un rimarchevole vuoto di scolarizzazione in larghe zone del paese;

che il mantenimento della spesa, perciò, consentirebbe alle scuole materne private di scongiurare tale vuoto, dando loro un rilievo essenziale all'interno della gestione scolastica italiana;

che, d'altra parte, quando tali scuole assolvono a funzioni di supplenza, surrogano precisi obblighi organizzativi dello Stato nel settore dell'istruzione: non sembra, perciò, dubbio che in tali casi la loro presenza ne sottolinei la essenzialità, con conseguente qualificabilità di «obbligatoria» alla spesa indispensabile per far assolvere loro tale ruolo;

che a prescindere, però, da ogni disquisizione sulla «fissità» od «obbligatorietà» di tale spesa, va sottolineato che l'erogazione del sussidio alle scuole materne private non concreta una manifestazione giuridica di libertà da parte dello Stato in quanto, come la legge che lo istituiva ha espressamente preteso e come è stato recentemente confermato, il sussidio medesimo è condizionato alla ammissione gratuita alla scuola di alunni in disagiate condizioni economiche;

che tale obbligazione le scuole materne private hanno già compiutamente soddisfatto facendo affidamento su un impegno formalmente consacrato nella normativa ed in una trentennale iscrizione nel bilancio della pubblica istruzione approvato dal Parlamento,

si chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di considerare le somme iscritte al capitolo n. 1461 del bilancio della pubblica istruzione come «spese fisse obbligatorie» e, quindi, non soggette al blocco di spesa previsto dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992.

(4-01144)

(29 settembre 1992)

RISPOSTA. - È da premettere che la problematica alla quale fanno riferimento gli onorevoli interroganti è diretta conseguenza dell'applicazione delle direttive in data 16 gennaio 1992 e in data 26 maggio 1992, relative alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,

nonchè del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Con la prima direttiva del 16 gennaio 1992 è stata limitata mediamente al 25 per cento degli stanziamenti complessivi l'assunzione d'impegni nel primo semestre dell'anno in corso, con esclusione di quelle spese il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di accordi internazionali o comunitari, nonché di contratti o convenzioni già stipulati.

Già in relazione alla suddetta direttiva questo Ministero, facendosi carico dell'esigenza di assicurare la continuità di esistenza e di funzionamento delle scuole materne gestite da enti locali, enti morali ed enti religiosi, in data 12 febbraio 1992, aveva chiesto, in deroga al suddetto limite di impegno del 25 per cento, il disaccantonamento di 20 miliardi sul capitolo 1461 («sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione di scuole materne non statali»).

La seconda direttiva, in data 26 maggio 1992, nel prorogare fino al 30 settembre 1992 le disposizioni dell'analoga direttiva del 16 gennaio 1992, ne ha integrato il contenuto disponendo la sospensione fino al 30 settembre 1992 della facoltà di impegnare la spesa; conseguentemente la Ragioneria centrale presso questo Dicastero - organo appartenente, come è noto, al Ministero del tesoro - con nota n. 2721 dell'11 giugno 1992 ha individuato anche il 1461 tra i capitoli interessati alla sospensione della facoltà di impegno di spesa.

È poi intervenuto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in forza del quale (articolo 4, comma 1) «la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali».

In considerazione dei vari problemi di gestione determinati dal citato decreto-legge n. 333 del 1992 in alcune aree di intervento, e in particolare in quelle cui si riferisce il capitolo 1461, questa amministrazione ha richiesto in data 11 settembre 1992 al Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del menzionato decreto-legge n. 333 l'autorizzazione ad impegnare sullo stesso capitolo.

In data 4 novembre 1992 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato l'assunzione degli impegni di spesa, nell'ambito delle disponibilità esistenti, a carico del succitato capitolo.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(1° dicembre 1992)

POLENTA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che secondo l'attuale normativa la documentazione scolastica attualmente

rilasciata agli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado prevede tra le varie discipline la dizione «lingua straniera»;

considerato che alla luce del processo di integrazione europea il termine «straniera» deve intendersi superato e retaggio di un diverso rapporto tra gli Stati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere i necessari atti amministrativi affinché la dizione «lingua straniera» venga modificata in «seconda lingua» (e «terza lingua» ove ne siano insegnate due oltre la lingua madre), a testimoniare un diverso rapporto anche culturale ormai avviato tra le nazioni europee.

(4-01224)

(7 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che il Ministero ritiene sostanzialmente condivisibile la proposta formulata, affinché la dizione «lingua straniera» sia sostituita, nei programmi d'insegnamento delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, con quella di «seconda lingua» (ed eventualmente «terza lingua»), ritenuta più consona alla nuova realtà europea.

La questione verrà, pertanto, sottoposta all'attenzione delle competenti Direzioni generali del Ministero affinché pongano in essere le misure necessarie per apportare ai predetti programmi la modifica di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(9 dicembre 1992)

PONTONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Per sapere quali siano stati i motivi che hanno impedito l'esonero dal servizio militare del giovane Enzo Portentoso di Capri, dato che lo stesso è uno studente-lavoratore, figlio unico ed orfano di padre, e che tale rifiuto è giunto, inspiegabilmente, dopo una serie di contrasti politico-amministrativi con le autorità locali.

(4-01196)

(6 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il signor Vincenzo Portentoso Ferraro non ha mai presentato domanda per ottenere l'esonero dal compiere il servizio militare.

È stato precettato con il 6° scaglione 1992, presso l'11° battaglione «Casale» in Casale Monferrato.

A seguito di una sua istanza, dove dichiarava di essere responsabile della conduzione di una impresa, il Portentoso è stato differito al 9° scaglione.

Il 29 ottobre 1992 il giovane ha richiesto un ulteriore differimento sempre per lo stesso motivo.

Tale ultima istanza, alla luce della vigente normativa, è stata respinta.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(11 dicembre 1992)

PONTONE, RESTA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la questione della lingua non va configurata come una controversia accademica, poichè ha notevoli ripercussioni sulla salvaguardia della pura italianità dal punto di vista culturale e politico, così come da quello delle radici storiche e della caratterizzazione nazionale;

che il processo di frammentazione regionale sta portando con sè una tendenza diffusa per i dialetti, che il più delle volte non si rivela come un richiamo a tradizionali espressioni idonee a sintetizzare un concetto, ma come una vera e propria sostituzione di idioma;

che tale processo da una parte è destinato a provocare nel tempo una profonda spaccatura interregionale (più accentuata se si considerano le aree del nord, del centro e del sud); dall'altra un uso sempre minore, limitato e distorto della lingua italiana;

che a ciò va ad aggiungersi l'europeizzazione che è in atto e che porta in sè il cosiddetto «imperialismo linguistico». Esempi in passato confermano la tesi: il latino prese il sopravvento come lingua del pensiero; il francese, poi, come lingua della diplomazia e l'inglese oggi è catalogabile come lingua della tecnologia e della scienza. Su questa base non è azzardato prevedere in futuro un declassamento dell'italiano da lingua nazionale a diffuso dialetto comunitario di ceppo mediterraneo;

che questo fenomeno è da fronteggiare sul nascere, al fine di non dissipare quel patrimonio storico e culturale che l'Italia può vantare da secoli,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda prendere per recuperare in pieno l'identità linguistica italiana;

se corrisponda al vero la notizia di un tentativo che sarebbe in atto per rendere più vasto ed approfondito lo studio delle lingue classiche, radici dell'italiano;

se si intenda non penalizzare i corsi di grammatica così da favorire, specie negli istituti ad indirizzo professionale, una limitata specializzazione, che entrerebbe comunque a far parte del bagaglio dello studente;

se si intenda dar vita all'integrazione fra popoli in Italia cominciando ad evitare la frammentazione che deriva dall'uso dei dialetti, attraverso una ricerca ed un insegnamento più costante della purezza linguistica.

(4-00933)

(7 settembre 1992)

RISPOSTA. - Le argomentazioni addotte con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, circa l'esigenza di tutelare e valorizzare il patrimonio linguistico italiano, sono sostanzialmente condivisibili, in quanto basate su principi che hanno costantemente ispirato l'azione educatrice propria della scuola.

Non pare, pertanto, che, in relazione alla prospettata esigenza, si rendano al momento necessarie ulteriori specifiche iniziative rispetto a quelle derivanti dall'applicazione dei vigenti programmi di insegnamento, la cui corretta conoscenza ed applicazione costituisce uno degli obiettivi raccomandati con l'ultimo Piano nazionale di aggiornamento di cui alla circolare ministeriale n. 106 del 14 aprile 1992.

Tali programmi, infatti, per quanto concerne l'insegnamento dell'italiano nella scuola dell'obbligo, mettono bene in evidenza ambiti e modi attraverso i quali affermare l'identità della nostra lingua.

Si ricorda, in particolare, che l'educazione linguistica, nella scuola elementare, si ripromette, tra l'altro, di «far conseguire la capacità di comunicare correttamente in lingua nazionale a tutti i livelli», mentre, nella scuola media, si ripromette di approfondire la comunicazione verbale analizzandone «forme, strutture, genesi ed evoluzione storica» ed evidenziandone «il significato evocatore di civiltà e di esperienze umane, culturali e sociali».

Per quanto riguarda le scuole e gli istituti di istruzione secondaria superiore, le preoccupazioni espresse con l'interrogazione sono state tenute nel dovuto conto dalla cosiddetta commissione Brocca, nell'individuazione delle finalità specifiche delle singole discipline costituenti - in attesa che sulla materia abbiano a pronunciarsi le Assemblee parlamentari - i nuovi programmi d'insegnamento.

Infatti uno degli obiettivi, cui deve mirare l'insegnamento dell'italiano, in particolare nel primo biennio della scuola secondaria superiore, è l'acquisizione - così come precisato nelle premesse del progetto elaborato dalla predetta commissione - «di una conoscenza riflessa più sicura e complessa dei processi comunicativi e della natura e del funzionamento del sistema della lingua, allo scopo sia di rendere più consapevole il proprio uso linguistico... sia di riconoscere, nella lingua, le testimonianze delle vicende storiche e culturali».

Nè le suaccennate premesse trascurano l'approfondimento delle lingue classiche, ed in particolare del latino, che viene considerato non solo un mezzo idoneo a sviluppare «il senso storico, nel recupero del rapporto di continuità e di alterità con il passato» ma anche «lo strumento linguistico che, con altri elementi di civiltà, ha contribuito in modo preminente al formarsi della cultura di cui siamo portatori insieme ad altri popoli europei...».

Si osserva, inoltre, che questo Ministero, nel dare il proprio benessere alle sperimentazioni avviate in molte scuole medie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, ha dedicato sempre la più attenta considerazione a quei progetti che si proponevano di verificare l'utilità e la praticabilità dell'insegnamento autonomo della lingua latina.

Quanto poi al paventato rischio di una penalizzazione dei corsi di grammatica, una evenienza del genere non solo non trova riscontro nei programmi in atto vigenti per la scuola dell'obbligo, ma è scongiurata anche per quanto riguarda gli insegnamenti impartiti negli istituti professionali di cui è cenno nell'interrogazione. Infatti il progetto di riorganizzazione degli istituti in questione è stato dettato, tra l'altro, dalla necessità di conferire all'istruzione professionale un più alto livello di formazione culturale, rispetto alla logica prevalentemente addestrativa, che ha caratterizzato per il passato tale settore.

Nei succitati programmi si rinvengono, conclusivamente, garanzie sufficienti affinché gli alunni acquisiscano la conoscenza ed il corretto uso della lingua nazionale, fermo restando, ad ogni modo, che l'apprendimento del corretto uso dell'italiano non può essere disgiunto dalla coscienza storica dell'«apporto dei dialetti» e dalla consapevolezza della loro utilizzazione pratica ed espressiva (di cui si hanno numerosi esempi in canti, racconti, proverbi).

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(1° dicembre 1992)

RESTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro.* - Premesso:

che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, nella parte in cui ai soggetti di imposta non è consentito fornire alcuna prova contraria sulla propria effettiva redditività;

che, in seguito a detta sentenza, nel comune di San Donato Milanese (Milano) sono state presentate numerosissime denunce opzionali di rettifica dell'imposta 1988 ai sensi della legge 12 luglio 1991, n. 202;

che, per via di tali ricorsi, detto comune è ora tenuto alla restituzione di lire 128.602.260 a titolo di rimborso dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) relativa all'anno 1989;

che con la legge 24 aprile 1989, n. 144, che ha convertito e modificato il decreto-legge n. 66 del 1989, istitutivo dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, il fondo spettante a ciascun comune per l'anno 1989 è stato ridotto nella misura del 10,52 per cento,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che lo Stato debba versare al comune di San Donato Milanese le somme destinate alla copertura della spesa relativa al rimborso dell'I-

CIAP, almeno per quella parte che risulta essere stata ingiustamente riscossa quale quota del fondo ordinario comunale, in quanto costituito sulla base di erronei calcoli fiscali.

(4-00416)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - In riferimento al problema evidenziato dall'onorevole interrogante, concernente il finanziamento ai comuni al fine di eseguire i rimborsi dell'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni (ICIAP), si osserva che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, i comuni non sono tenuti ad effettuare i rimborsi dell'ICIAP previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, fino a quando non saranno ad essi attribuite le necessarie risorse finanziarie attraverso l'ampliamento dell'autonomia impositiva.

Il Ministro delle finanze
GORIA

(9 dicembre 1992)

ROCCHI. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere le ragioni della mancata concessione del passaggio dal terzo al quarto livello del signor Giuseppe Alagna, il quale è stato assunto nel 1975 dal Ministero della difesa come commesso, ma dal 1980 ha prestato servizio con una mansione diversa dalla sua qualifica iniziale. Il signor Alagna non ha beneficiato dei passaggi automatici del 1989 e, dallo stesso anno, giace negli uffici preposti una sua richiesta di promozione di qualifica della quale non ha avuto più notizia.

(4-00941)

(8 settembre 1992)

RISPOSTA. - L'ex commesso Giuseppe Alagna è stato inquadrato ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980, nel profilo professionale n. 24 «addetto ai servizi ausiliari e di anticamera» della terza qualifica funzionale, secondo le corrispondenze stabilite dalla tabella di comparazione approvata dalla commissione paritetica ex articolo 10 della citata legge n. 312 del 1980.

Relativamente alla richiesta dell'interessato di inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella in atto posseduta, si fa presente che, secondo l'attuale ordinamento, il riconoscimento delle mansioni di fatto, relative ad un profilo di qualifica funzionale superiore, svolte per più di 5 anni, potrà avvenire, ove ne ricorrano le condizioni, esclusivamente in applicazione del comma 10 del menzionato articolo 4 della legge n. 312 del 1980, su

istanza di parte da presentarsi a cura degli interessati nei termini ancora da definire, in quanto quelli all'epoca fissati dal precitato comma 10 sono stati successivamente abrogati dalla legge n. 254 del 1988.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(11 dicembre 1992)

SERENA. - *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che i dati del censimento degli impianti sportivi elaborati dal CONI in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto di credito sportivo forniscono per il Veneto un quadro non certo edificante;

che dall'indagine, relativa ad 11.865 spazi esaminati, si evince che il 24,8 per cento di questi necessitano di interventi di sistemazione;

che l'11,9 per cento di essi ha bisogno che vengano sistemati gli spazi riservati all'attività sportiva;

che l'1,8 per cento ha problemi per i posti riservati agli spettatori, il 3,1 per cento per i servizi igienici e il 7 per cento per i servizi di supporto;

che, in totale, gli spazi necessitanti di una sistemazione sarebbero 2.876;

che le province più carenti sul piano della conservazione degli impianti sarebbero quella di Venezia, dove ben il 42,8 per cento degli impianti censiti viene giudicato insufficiente, quella di Belluno (34,8 per cento) e di Padova (28,1 per cento);

che tali dati, comunicati dal CONI nel 1991, si riferiscono ad un censimento avviato nel 1989 e quindi abbisognano di un opportuno aggiornamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia possibile avere un quadro più aggiornato sullo stato degli impianti sportivi nel Veneto;

b) quali iniziative siano state assunte dal 1991 ad oggi e quali interventi siano stati programmati per il risanamento degli impianti sportivi «malati» del Veneto.

(4-00829)

(6 agosto 1992)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione in oggetto, alla cui risposta questo Ministero è stato delegato con telescritto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2087/AP-VII del 2 ottobre 1992, si allega il prospetto contenente i dati analitici riguardanti gli impianti sportivi nella regione Veneto e gli interventi disposti da questo Ministero nella

medesima regione dal 1988 ad oggi in attuazione della legge n. 65 del 1987 e successive modifiche.

Con i predetti interventi sono stati autorizzati investimenti per complessivi 197.775 milioni di lire per il completamento, l'ammodernamento o la costruzione di 382 impianti sportivi.

Il limitato stato di attuazione degli stessi interventi è riferibile, nella generalità dei casi, alle intervenute modificazioni del quadro normativo generale che ha inciso pesantemente sulle capacità di spesa degli enti locali con le seguenti risultanze:

mutui in corso di ammortamento sui 382 autorizzati: 184, di cui:
lavori ultimati: 25;
lavori in corso: 39;
lavori in fase progettuale: 29;
lavori non iniziati: 82.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo

BONIVER

(7 dicembre 1992)

SERENA, ROVEDA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che l'opinione pubblica ha accolto con malcelata contrarietà l'invio in Sicilia di soldati di leva assolutamente impreparati a compiti ausiliari di repressione mafiosa;

che dubbi in proposito sono stati sollevati dallo stesso Ministro di grazia e giustizia, onorevole Claudio Martelli, che si è augurato che «l'amministrazione della difesa sia presto in grado di sostituire i contingenti di soldati di leva con reparti più specializzati e meglio attrezzati»;

che, da L'Aquila a Treviso, si sono già formati appositi comitati di genitori che si oppongono all'invio dei figli nell'Isola,

gli interroganti chiedono di sapere se, con che tempi e in che termini, si intenda procedere al richiamo ed alla sostituzione dei soldati di leva inviati in Sicilia con reparti professionali attrezzati.

(4-00856)

(7 agosto 1992)

RISPOSTA. - Premesso che i 6.500 volontari in ferma prolungata (VFP) attualmente in servizio hanno in larghissima maggioranza incarichi logistico-amministrativi e sono distribuiti a pioggia su varie unità e premesso altresì che l'operazione «Vespri siciliani» comporta l'impiego contemporaneo, a parte i circa 1.400 ufficiali e sottufficiali, di 5.600 militari di truppa ripartiti in quattro brigate dei quali 3.500 costantemente impegnati in compiti operativi, si chiarisce che tutti i VFP impiegabili al termine dell'*iter* addestrativo sono stati inviati in Sicilia nell'ambito del contingente, unitamente ai VFP «logistici» effettivi alle brigate impegnate nell'operazione e dotati di incarico di specializzazione compatibile con la particolare esigenza.

Trattasi, complessivamente, di 562 volontari. Tale entità è destinata sostanzialmente a non aumentare nell'immediato futuro in quanto le brigate in avvicendamento dispongono di analoghe percentuali di volontari con incarichi logistico-amministrativi utili per la specifica attività.

Occorrerà invece gradualmente avvicinare con personale di leva i volontari con incarico operativo attualmente presenti fino a quando non potranno essere impiegati, una volta raggiunto l'adeguato *standard* addestrativo, VFP arruolati più di recente.

Quanto al livello addestrativo dei militari di truppa impiegati, lo stesso è testimoniato dai risultati fino ad ora conseguiti, generalmente valutati più che soddisfacenti sotto ogni aspetto.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(1° dicembre 1992)

SPERONI. - *Al Ministro della difesa.* - Al signor Alberto Spartaco Rossi è stata respinta, con decreto del 20 gennaio 1992, notificato il 24 febbraio successivo, la domanda di obiezione di coscienza, a motivo di un intervento svolto durante la seduta del consiglio comunale di Busto Arsizio (Varese) del 17 gennaio 1991, intervento non autorizzato in quanto il Rossi non era membro di detto consiglio e per il quale fu sporta denuncia.

Processato, il Rossi fu assolto l'8 luglio 1991 con formula piena; tuttavia, nonostante la sentenza assolutoria, lo stesso fu costretto a ricorrere al TAR della Lombardia avverso il decreto di diniego della domanda di obiezione, ottenendone la sospensione in attesa della pronuncia di merito.

Considerato quanto sopra ed in relazione al fatto che il signor Elio Ferracini, egualmente obiettore ed egualmente coinvolto, come il Rossi, nei fatti accaduti presso il consiglio comunale di Busto Arsizio, per i quali fu egualmente denunciato e poi assolto, ebbe accolta il 19 marzo 1992 la propria domanda di obiezione, si chiede di conoscere il motivo della discriminazione attuata nei confronti del Rossi rispetto al Ferracini e se si ritenga di accogliere in tempi brevi la domanda di obiezione del Rossi, riformando il precedente decreto di diniego.

(4-00392)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - Il signor Alberto Spartaco Rossi era stato riconosciuto obiettore di coscienza con decreto ministeriale n. 3781 del 18 giugno 1991 ed assegnato presso il comune di Ome a decorrere dal 27 giugno 1992.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(1° dicembre 1992)

STEFÀNO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che in data 24 aprile 1992 le strutture sindacali aziendali CGIL-CISL-UIL dell'arsenale Marina militare di Taranto producevano un documento in cui si denunciava una situazione di rischio derivante dalla giacenza di centinaia di contenitori di acido fosforico deteriorati, di barattoli di vernici scadute e fusti di oli minerali e nafta all'interno dell'area scoperta del magazzino pitture della «gestione B» dell'arsenale Marina militare di Taranto;

che le stesse organizzazioni sindacali nel medesimo documento chiedevano come mai vi fosse una quantità notevole di materiale scaduto (quantificata in 70 tonnellate di pitture e 8 tonnellate di diluenti) e che, in data 27 maggio 1992, in un volantino distribuito dalle stesse organizzazioni sindacali, si denunciava il fatto che gli acquisti eseguiti da Navalcostarmi sono stati effettuati in maniera tale da consentire sprechi inauditi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della difesa sia a conoscenza dell'esistenza di un enorme quantitativo di pitture che l'arsenale militare di Taranto smaltisce come rifiuto tossico a causa del mancato utilizzo (che tra il 1991 ed il 1992 si aggirerebbe intorno alle 120 tonnellate tra barattoli pieni, vuoti e semivuoti);

se ritenga di dover intervenire per evitare che gli sprechi derivanti dall'acquisto di materiali inutili abbiano a ripetersi;

se possa fornire assicurazioni sulla regolarità delle procedure e delle gare di smaltimento delle suddette pitture;

se intenda rendere noto l'ammontare complessivo delle pitture dichiarate fuori uso dal 1987 ad oggi;

se non ritenga opportuno predisporre una ricognizione che controlli le effettive scorte e le giacenze presso i magazzini e le gestioni di Marinarsen Taranto;

se non ritenga opportuno effettuare un calcolo del danno economico provocato alla collettività da tali sprechi e renderlo di pubblico dominio.

(4-00284)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - La pitturazione delle unità navali è indispensabile per la sicurezza del personale, per l'efficienza e la conservazione nel tempo delle strutture e superfici trattate.

Rivestendo l'impiego delle pitture a bordo delle navi aspetti di notevole complessità, sono state elaborate, dopo lunghe ricerche, sperimentazioni e prove, norme tecniche di pitturazione per ogni zona delle unità.

Il quantitativo di pitture che l'arsenale della Marina militare di Taranto smaltisce come rifiuto tossico ammonta a 120 tonnellate di pittura scaduta, risultante di un accumulo iniziato fin dai primi anni '70, dall'entrata in vigore, cioè, delle norme antinquinamento nazionali e della CEE. Da allora le pitture sono state trattate non come rifiuti urbani, ma come rifiuti tossici nocivi, incontrando però gravissime

difficoltà per lo smaltimento, data la mancanza di discariche regionali e la carenza di ditte a carattere nazionale autorizzate al trasporto di tali rifiuti.

Le pitture smaltite o da smaltire sono costituite da:

pitture contenenti elementi dichiarati pericolosi per l'ambiente e per la sicurezza del personale, quali cromato di zinco, sali di cromo, piombo, veleni organostannici, eccetera, e dei quali è stato proibito l'uso successivamente alla acquisizione;

barattoli vuoti o semivuoti provenienti da sfridi di lavorazioni;

pitture scadute perchè non utilizzate in tempo, per un quantitativo minimo, di non più di 2-3 tonnellate all'anno.

Si evidenzia peraltro che le 120 tonnellate già smaltite, le 20 tonnellate dichiarate fuori uso nonché le 35 in corso di dichiarazione di fuori uso, per un totale di 175 tonnellate, riferite, come già detto, a 20 anni, rientrano in quantitativi fisiologici (2 per cento sul totale di circa 7.000 tonnellate approvvigionate in 20 anni).

È stata comunque da tempo avviata una vasta operazione intesa a razionalizzare la gestione dei materiali di consumo ed in particolare delle pitture.

Sono state individuate le idonee procedure da seguire per ottimizzare sia gli acquisti che i consumi. Le gare di approvvigionamento delle pitture nuove e di smaltimento di rifiuti speciali e tossici nocivi si sono svolte regolarmente.

L'ammontare complessivo delle pitture dichiarate fuori uso nell'arsenale di Taranto dal 1987 ad oggi è di circa 140 tonnellate ed è in corso la richiesta di fuori uso di ulteriori 35 tonnellate, smaltite le quali verrebbe azzerato l'accumulo delle pitture verificatosi dal 1970 ad oggi.

Annualmente è disposta una ricognizione per il controllo delle effettive scorte e giacenze presso i magazzini di tutti gli arsenali.

Il Ministro della difesa

ANDÒ

(1° dicembre 1992)

VISIBELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Con riferimento alle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri, presentate al Senato della Repubblica il 30 giugno 1992, e alla luce della recente pronuncia della IV sezione del Consiglio di Stato, la cui massima risulta del seguente tenore: «l'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, subordina l'esistenza e l'esercizio del diritto di accesso all'entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 24 che il Governo era tenuto ad emanare entro sei mesi, termine, peraltro, non perentorio, per cui il suo trascorrere non rende esercitabile il predetto diritto di accesso», l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri, al di là di quanto specificatamente riportato a pagina 36 e 37 delle sue dichiarazioni, non ritenga di dare definitiva e concreta attuazione all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 che al primo comma recita: «Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è

riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge».

Il diritto di cui sopra si sarebbe dovuto esercitare, ai sensi dell'articolo 23, nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi da parte di qualsiasi soggetto portatore di un interesse personale e qualificato, per controllare, ad esempio, atti amministrativi che lo vedono escluso da una gara di appalto o per poterli seguire nella loro evoluzione attraverso il controllo delle varie fasi procedurali. Tale diritto non ha concreto seguito ai sensi dell'articolo 24 e successivi che rinviano a dei decreti, da emanarsi entro sei mesi, la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso. I sei mesi previsti dalla legge sono trascorsi il 3 marzo 1991 e il Governo si è ben guardato dall'emanarli, lasciando cadere nel nulla una legge che indubbiamente avrebbe inciso profondamente sull'attività e sulla trasparenza delle procedure poste in essere dalla pubblica amministrazione e dai concessionari di pubblici servizi.

Alla luce di quanto sopra, l'interrogante chiede, altresì, di conoscere se il neogoverno voglia davvero dare un primo segnale di rinnovamento e di trasparenza con l'emanazione immediata dei decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 24 della più volte richiamata legge n. 241 del 1990.

(4-00436)

(1° luglio 1992)

RISPOSTA. - Il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992.

Il ritardo nell'emanazione del regolamento è dipeso dalla circostanza che la commissione per l'accesso, che ha predisposto il testo, si è insediata oltre il termine previsto dalla legge n. 241 del 1990 a causa del lungo tempo impiegato dagli organi di autogoverno delle magistrature a designare i propri rappresentanti. Peraltro, la complessa procedura del regolamento ha comportato il coordinamento dei pareri delle amministrazioni più direttamente interessate, il parere del Consiglio di Stato, che è pervenuto dopo 4 mesi data la complessità della materia, l'approvazione del testo da parte del Consiglio dei ministri, l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e infine la registrazione alla Corte dei conti.

Tutti questi adempimenti hanno richiesto oltre 6 mesi di attività.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

FABERI

(15 dicembre 1992)